



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO

- che l'Azienda Usl Taranto in ottemperanza delle disposizioni, prima della legge 675/1996 e del successivo d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ed ai provvedimenti della stessa Autorità del Garante, ha adottato con atto deliberativo n.1133 del 3 luglio 2000 il regolamento sulla privacy successivamente integrato e modificato con atto deliberativo n. 40 del 18 gennaio 2005;
- che in data 21/12/2010 con delibera N.1031 è stato approvato il regolamento privacy 2010;
- che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) si rende indispensabile ed opportuno modificare ed integrare il regolamento privacy di questa Azienda;

ATTESO

- che il Commissario Straordinario della ASL Taranto, in ottemperanza delle disposizioni dell'art.37 del Regolamento (UE) 2016/679 ed ai provvedimenti della stessa Autorità del Garante, ha nominato, con atto deliberativo n.218 del 24 maggio 2018, il Responsabile Aziendale per la Protezione dei Dati personali (RPD);
- che fra le funzioni attribuite all'RPD è compresa anche quella di "informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati";

CONSIDERATO

- che l'Azienda ha già, di fatto, promosso, ogni utile ed opportuna iniziativa per prevenire i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali e sensibili;
- che questa Azienda ha predisposto un programma operativo individuando dei referenti privacy per ogni Struttura Complessa (giusto atto deliberativo 1328/2010 richiamato) monitorando le banche dati esistenti (ivi compresa la nomina dei responsabili e degli incaricati) programmando la formazione del personale. Tutto ciò in linea con le indicazioni previste dalle norme in materia e dalle direttive emesse dal Garante;

-che la molteplicità dei trattamenti dei dati personali, derivanti dalla presenza di numerosissimi elaboratori; nonché, la complessità del sistema degli archivi e delle banche dati informatizzate nei quali confluiscono le informazioni personali (e dati sensibili); l'ampiezza del bacino di utenza dell'Azienda rende necessaria l'approvazione **del regolamento aziendale;**

- **che il regolamento aziendale deve assicurare**, in relazione ed in ottemperanza alle disposizioni contenute del citato Regolamento europeo, **il rispetto** della finalità di interesse pubblico nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; **la sicurezza** del flusso dei dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; **la conservazione** dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

-che il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" riprende e rilancia un fondamentale adempimento già imposto, in capo ai soggetti pubblici, dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sulla regolamentazione dei rapporti tra utente ed operatore del servizio circa il trattamento dei dati personali e sensibili;

-che lo stesso atto di natura regolamentare deve integrare le disposizioni di legge nel rapporto **di dualità che deriverebbe dal diritto all'accesso e quello della riservatezza** spettanti agli interessati nella logica della trasparenza degli atti amministrativi e dei loro procedimenti garantendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della stessa azione amministrativa;

-che il regolamento, allegato alla presente delibera facendone parte integrante e sostanziale, vuol essere uno strumento di semplificazione nei rapporti con l'utenza (diritto dell'interessato) per una maggiore e migliore partecipazione della stessa;

Il sottoscritto Dott. Vito Petrarolo, Responsabile aziendale per la Protezione dei Dati, atteso la regolarità della istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento.

RACCOLTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento.

RACCOLTO il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

Per tutte le ragioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il Regolamento Aziendale per la Protezione dei Dati Personali (allegato A) in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato Regolamento europeo con particolare attenzione alle norme che regolano i rapporti tra utenza ed operatori sanitari facendo salvo i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto all'accesso di cui alla legge 241/90;
- di approvare l'informativa breve sul trattamento dei dati personali (Allegato B);
- di approvare il registro dei trattamenti (allegato C);
- di approvare il regolamento in caso di violazione dei dati personali (allegato D);

- di approvare il registro delle violazioni (allegato E);
- di stabilire che tali documenti (parte integrante e sostanziale del presente atto) così come approvati dovranno essere largamente diffusi, fra i responsabili ed operatori, quali strumenti di regolamentazione nei rapporti tra Azienda ed utenza;
- di ritenere abrogati tutti i precedenti regolamenti aziendali sulla privacy;
- di ritenere abrogata l'informativa breve sulla privacy esposta nei luoghi di cura pubblici (ospedali e ambulatori);
- di affiggere l'informativa sul trattamento dei dati personali (allegato B) in tutti i luoghi di cura pubblici (ospedali e ambulatori) in modo da poter essere immediatamente e chiaramente visibile all'utenza;
- di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
- di dare alla presente immediata esecutività

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.